

STUDIO LEGALE  
ASSUMMA

*Prof. Avv. Bruno ASSUMMA  
Titolare della IV Cattedra Diritto Penale  
Università Federico II - NAPOLI*

*Avv. Federica ASSUMMA  
Avv. Piergiorgio ASSUMMA  
Avv. Milena CASTIELLO  
Avv. Andrea LANDOLFI  
Avv. Massimiliano LEI  
Avv. Valeria SALOMONE*

*Dott.ssa Eleonora SANTORO  
Dott.ssa Maria Hilda SCHETTINO*

*00195 ROMA - Via Oslavia, 14  
Tel. +39 06 37353411 +39 06 37352558  
Fax +39 06 37353135  
E-MAIL: studio.assumma@studioassumma.it  
PEC: brunoassumma@ordineavvocatiroma.org*

*Amministrazione: Sig.ra Daniela PRIMAVERA  
Segreteria: Sig.ra Katia EVANGELISTA*

Spett.le  
Federazione Italiana Nuoto  
Stadio Olimpico – Curva Nord

Alla c.a. del Presidente Paolo Barelli

**PARERE PRO VERITATE**

*Sommario: 1. Descrizione del fatto e posizione del quesito; 2. La truffa contrattuale; 3. Conclusioni.*

**1. Descrizione del fatto e posizione del quesito**

Mi è stato richiesto di esprimere motivato parere sulla configurabilità del reato *ex art.* 640 c.p. (truffa) con riferimento ai fatti qui di seguito indicati.

La Federazione Italiana Nuoto (FIN) ha sottoscritto, in data 9 marzo 2006, un contratto con CONI Servizi per la concessione in uso e la gestione delle stadio del nuoto, delle piscine del Foro Italicò e della piscina dello Stadio Flaminio. La FIN è stata immessa nel possesso degli impianti in data 6 giugno 2006. Il menzionato contratto prevede a carico della FIN le spese di manutenzione ordinaria, le spese per le utenze, imposte tasse e in generale tutte le spese di gestione degli impianti concessi in uso, così come le operazioni di pulizia, nonché l'approntamento e lo smontaggio delle attrezzature ed a carico di CONI Servizi, la manutenzione

straordinaria degli impianti e di tutte le aree concesse, i lavori di ristrutturazione degli impianti, compresi quelli per i necessari adeguamenti normativi.

In data 9 aprile 2013 Coni Servizi e FIN hanno sottoscritto un contratto di transazione con il quale è stato riconosciuto a quest'ultima, tra l'altro, l'importo di € 1.508.239,67, oltre IVA, di cui € 840.000,00 oggi in contestazione, a titolo di rimborso dei lavori e degli interventi a carattere permanente eseguiti sugli impianti delle piscine del Foro Italico. Detti lavori sarebbero stati eseguiti, si ritiene, utilizzando parte rilevante di un contributo erogato dal MEF sulla base del DM 18 marzo 2005 in cui FIN è stata indicata fra gli Enti beneficiari per effettuare il seguente intervento: "*Piscina olimpica Roma*". Tale ultima circostanza sarebbe stata taciuta a Coni Servizi in sede di conclusione della transazione.

Ciò posto, è stato chiesto al sottoscritto di appurare se i summenzionati fatti consentano di ipotizzare, nei rapporti con CONI Servizi, il delitto di truffa contrattuale.

Al tal fine occorre esaminare preventivamente gli elementi strutturali della fattispecie prevista dall'art. 640 c.p.

## *2. La truffa contrattuale*

Come noto, la fattispecie di truffa contrattuale è configurabile quando l'agente, mediante un **comportamento fraudolento** posto in essere nella fase di **formazione del negozio giuridico**, induce la controparte a concludere il negozio stesso, traendola in errore.<sup>1</sup> Gli elementi che qualificano questa ipotesi delittuosa sono, essenzialmente, l'**induzione in errore** della controparte e il compimento di un **atto di disposizione patrimoniale** che non sarebbe stato altrimenti posto in essere dalla vittima. Tuttavia, non ogni attività genericamente subdola o maliziosa configura il reato ma, solo quella caratterizzata dalla presenza degli *artifici o raggiri*

---

<sup>1</sup> Leoncini I, *I rapporti tra contratto, reati-contratto e reati in contratto*, 1990, in *RIDPP*, f. 3, 990.

espressamente richiesti dall'art. 640 c.p. Secondo l'opinione prevalente in dottrina la truffa è, quindi, un **reato a forma vincolata**.<sup>2</sup>

In merito la giurisprudenza ha precisato che è configurabile la truffa contrattuale, allorché il *dolus in contrahendo* si manifesti attraverso artifici o raggiri che, intervenendo nella formazione del negozio, inducono la controparte a prestare il proprio consenso.

In altri termini, deve sussistere un rapporto immediato di causa ed effetto, tra l'espedito fraudolento usato dall'agente e il consenso ottenuto dal soggetto passivo, viziato da un'erronea rappresentazione della realtà.<sup>3</sup>

In particolare, secondo la tesi prevalente in dottrina, il reato di truffa richiede necessariamente una condotta ingannatoria positiva. In altri termini la condotta deve sostanziarsi, come anticipato, in un **artificio**, da intendersi quale alterazione della realtà esterna, ovvero in un **raggiro**, cioè in una menzogna corredata da ragionamenti idonei tali da farla sembrare verità.<sup>4</sup> Nella liquidazione dei reciproci rapporti di dare e di avere la realtà che viene in considerazione sotto il profilo della corretta rappresentazione, attiene alla effettiva esistenza delle opere realizzate da FIN per conto di Coni Servizi e alla congruità dei prezzi praticati ed imputati a Coni Servizi. Nessun rilievo è stato sollevato da Coni Servizi in relazione ai due profili appena indicati.

Non sarebbero, quindi, sufficienti ad integrare gli estremi della truffa, il mero silenzio, il silenzio che viola un obbligo giuridico d'informare, lo sfruttamento di un preesistente stato di errore, la nuda menzogna che, per poter essere considerata raggiro, deve essere accompagnata da argomentazioni ingannatrici.<sup>5</sup>

Se in dottrina si è cercato di attribuire un significato concreto al concetto di artifici e raggiri, al contrario si è assistito in giurisprudenza ad una progressiva e per certi versi

---

<sup>2</sup> Padovani T., *Codice penale*, 1997, 2368, Giuffrè, Milano.

<sup>3</sup> Cass. pen. Sez. III, 19-12-2002, n. 5438, in Riv. Pen., 2003, 391

<sup>4</sup> Antolisei, *Diritto penale, parte speciale I*, 1996, 338, Giuffrè, Milano; Marini, *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano*, Giuffrè, Milano, 1970, 872; De Marsico, *Delitti contro il patrimonio*, 1990, 135, Jovene, Napoli.

<sup>5</sup> Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio*, 2002, 192, Cedam, Padova.

ingiustificata erosione del significato della predetta formula legislativa. Secondo la giurisprudenza dominante gli artifici e raggiri, necessari in base all'art. 640 c.p. per la consumazione del reato di truffa, possono consistere anche nella mera menzogna o nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze.<sup>6</sup> Non può però, d'altra parte, disconoscersi che la configurabilità del reato in termini omissivi, nelle forme del silenzio, postula comunque una *immutatio veri* tale da indurre in errore la controparte e, quindi, da persuaderla alla conclusione di un negozio giuridico sfavorevole. In quest'ottica, non può considerarsi *immutatio veri* l'aver taciuto il ricevimento di finanziamenti pubblici. Infatti, perché il silenzio acquisti rilevanza penale sono necessarie due condizioni: 1) che l'autore della truffa avesse obbligo giuridico di informare l'altra parte sulla circostanza di fatto taciuta; 2) che la circostanza di fatto taciuta avesse efficacia determinante nella conclusione del rapporto giuridico. In altri termini il silenzio deve necessariamente cadere su un **elemento essenziale del rapporto contrattuale**: solo in tal caso può assumere quella rilevanza maliziosa cui fa riferimento la giurisprudenza.

Il fatto che non sia emerso che i lavori sugli impianti siano stati eseguiti con fondi pubblici, non ha determinato un camuffamento della situazione fattuale sottesa al contratto di transazione con CONI Servizi. Tutte le circostanze rappresentate e dedotte nel citato contratto sono vere e ampiamente dimostrabili. Sicchè il consenso di CONI Servizi si è formato sulla base di una rappresentazione coerente di tutti quegli elementi da ritenersi essenziali ai fini della definizione della transazione. Inoltre, l'assunto che i suddetti lavori siano stati eseguiti utilizzando parte rilevante dei contributi pubblici non risponde alla realtà dei fatti posto che detto finanziamento è affluito indistintamente sui conti federali, non essendo necessario un conto corrente

---

<sup>6</sup> Si veda, di recente, Cass. pen. Sez. II, 19-03-2013, n. 28703 (rv. 256348), in CED Cassazione, 2013, secondo cui "*Integra gli estremi della truffa contrattuale la condotta di chi ponga in essere artifici o raggiri consistenti nel tacere o nel dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.*"

Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile l'elemento materiale della truffa nel silenzio serbato dal costruttore in ordine ad alcuni difetti strutturali del bene immobile compravenduto ed alle difformità dello stesso rispetto alla originaria concessione edilizia ed al progetto approvato.

dedicato. Sicchè, a seguito della confusione patrimoniale in tal modo determinatasi, non è possibile stabilire, in concreto, la identità del danaro utilizzato per i lavori di manutenzione straordinaria della piscina del foro italico con quelli provenienti dal finanziamento.

Conclusivamente, essendo carente il requisito dell'*immutatio veri*, il delitto *ex art. 640 c.p.* non è ipotizzabile. La diversa opinione porta a concludere, contrariamente al vero, che effettivo beneficiario del finanziamento pubblico sarebbe stata la Servizi che, per effetto del finanziamento, non avrebbe dovuto pagare alcunché. È evidente l'assurdità di tale conclusione

Inoltre, anche sotto diverso profilo può essere argomentata l'insussistenza della fattispecie criminosa *de qua*.

Infatti, a seguito del compimento dall'atto di disposizione patrimoniale (elemento implicito ma essenziale della truffa) è necessario che si realizzi un **ingiusto profitto** a favore del soggetto agente o di un terzo, con **altrui danno**.

Per la dottrina maggioritaria, il requisito del profitto ingiusto può comprendere qualsiasi utilità, incremento o vantaggio, anche a carattere non strettamente economico<sup>7</sup>. Questa ricostruzione è stata, altresì, recepita da autorevole giurisprudenza<sup>8</sup>.

Diverse perplessità hanno invece investito il concetto di danno. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in linea con l'orientamento prevalente in dottrina, hanno precisato che il **danno di cui all'art. 640 c.p. deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico**.

*“Nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto*

---

<sup>7</sup> De Marsico A., *Delitti contro il patrimonio*. 1990, 146, Jovene, Napoli; Cortese G., *La struttura della truffa*, 1986, 284, Jovene, Napoli; La Cute G., *Truffa*, 1992, 263, in *ED*, XLV, 243.

<sup>8</sup> Cass. S.U. 16.12.1998, n. 17, *CP* 1999, 1414

*potenziale che abbia l'effetto di produrre, mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione, la perdita definitiva del bene da parte della stessa"*<sup>9</sup>.

Orbene, non è sostenibile che CONI Servizi abbia subito a seguito della conclusione del contratto di transazione con la FIN, un danno di natura patrimoniale. Non v'è dubbio infatti che i lavori per i quali è stato riconosciuto a FIN a titolo transattivo l'importo di € 1.508,239,67, di cui € 840.000,00 oggi in contestazione, siano stati effettivamente realizzati e che detti interventi rientrassero tra quelli non a carico della Federazioni, ma di competenza di CONI Servizi. Sicchè, non si è determinata alcuna conseguenza negativa sulla sfera patrimoniale di CONI Servizi o del CONI, in quanto la FIN, in sede transattiva, ha soltanto recuperato quanto effettivamente versato per la realizzazione delle migliorie straordinarie apportate agli impianti del CONI.

Una considerazione conclusiva merita l'elemento soggettivo del delitto di truffa rappresentato, dal **dolo generico** avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato, quali l'inganno, il profitto e il danno.<sup>10</sup>

In dottrina vi è accordo nel ritenere che l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato, è costituito dal solo dolo iniziale o concomitante, che, influisce sulla volontà negoziale di uno dei contraenti. Pertanto, non configura il reato il dolo susseguente, che si ha quando l'intento fraudolento sorge dopo la perfezione dell'accordo negoziale. In tali casi la truffa è esclusa sul rilievo che il danno non è conseguenza diretta di un'attività ingannatoria posta in essere dal contraente. Infatti, la stessa disposizione patrimoniale non può ritenersi direttamente causata dall'agente<sup>11</sup>. Anche in giurisprudenza, sul punto, si è giunti alle medesime conclusioni: *"In tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che, influenzando sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla*

<sup>9</sup> Cass. S.U. 16.12.1998, n. 17, CP 1999, 1414

<sup>10</sup> Cass. pen. Sez. II, 21-03-2012, n. 24645 (rv. 252824), in CED Cassazione, 2012

<sup>11</sup> Antolisei, op. cit., 347; Cortese, op. cit., 321

STUDIO LEGALE  
ASSUMMA

*stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria*<sup>12</sup>

Dall'analisi delle circostanze del caso concreto non sembra ravvisabile una condotta fraudolenta sorretta da *dolus in contraendo*, giacché come anticipato, nel momento della conclusione del contratto, vi è stata una ricostruzione veridica delle circostanze fattuali rilevanti ai fini della definizione dell'accordo.

**1. Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni suesposte si ritiene che i fatti descritti non configurino il reato di truffa per carenza degli elementi dell'*immutatio veri* e del danno patrimoniale a carico della controparte negoziale.

Grato per la fiducia accordatami resto a disposizione per eventuali integrazioni e/o modifiche.

Roma, lì 14 febbraio 2014

Prof. Avv. Bruno ASSUMMA



Percorso file: Company Assumma/FIN/parere

---

<sup>12</sup> Cass. pen. Sez. II, 22-09-2010, n. 37859 (rv. 248907), in CED Cassazione, 2010